2) sotto il profilo del difetto di controllo e vigilanza, in quanto i curatori scoprirono, dopo la dichiarazione di fallimento, che la società aveva operato per consentire alla controparte contrattuale di spalmare parte del debito pregresso sulle nuove prestazioni, vicenda facilmente indagabile dai consiglieri, anche tenuto conto che il contratto era stato oggetto di un primo procedimento ex art. 173 L.F.

E) Con riferimento alla vicenda [redacted], la curatela ha ancora una volta sottolineato: che l'attività richiesta non rientrava nel merito gestorio, ma che sussisteva la necessità di una vendita celere dello stock: che al contrario il CDA era stato inerte e non aveva organizzato l'auspicata vendita al dettaglio nel mese di dicembre 2017, affidandosi invece a nuovi esperti con incarichi essenzialmente esplorativi; che fino alla data del fallimento gli amministratori non avevano fatto nulla per valorizzare lo stock.

F) Con riguardo alla liquidazione di provvigioni non dovute alla rete agenziale, la resistente ha rilevato di aver contestato al dott. [redacted] e agli altri amministratori la reiterazione di una condotta già ritenuta fraudolenta dal Tribunale nel primo procedimento ex art. 173 L.F., e rinvenuta dai commissari in sede di parere ex art. 180 L.F., non ritenendo consistente la giustificazione resa dal CDA, che ha ricollegato la condotta a una deficienza della struttura amministrativa, anche tenuto conto del fatto che il tribunale aveva già rigettato nell'ottobre 2016 un'istanza di pagamento agli agenti.

G) Quanto alla gestione del contratto estimatorio, secondo la curatela sarebbe stato un grave errore degli amministratori stabilirne la durata in 18 mesi; inoltre, sempre secondo la tesi dell'opposta, la società non avrebbe mai avuto una radiografia precisa del magazzino, ma solo un aggiornamento "su carta" ad opera del Geom. [redacted], circostanza che costrinse i curatori a incaricare una società di revisione a effettuare l'inventario e il controllo fisico del magazzino, mai effettuato in precedenza. Inoltre, la gestione delle vendite sarebbe stata totalmente carente, poiché [redacted] pur avendo ricevuto fatture dalla fallita per oltre € 1.100.000,00, non pagò nulla per i prelievi di magazzino, con la conseguenza che i curatori si trovarono a dover recuperare il credito verso il cliente.

H) La curatela ha poi ribadito l'eccezione di compensazione del credito del dott. [redacted] con i controcrediti derivanti dai danni causati alla società per il mancato tempestivo scioglimento dei contratti con Ducati Motors e Alba Leasing.

Fallimenti e Società.it

I) Infine, la resistente ha affermato l'ammissibilità nel giudizio di opposizione allo stato passivo dell'eccezione di compensazione.

Previa assegnazione di termini per memorie riepilogative, le parti sono comparse avanti al giudice relatore all'udienza del 22.10.2019 che, all'esito, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.

****

L'opposizione non può essere accolta, per i motivi che di seguito si illustrano.

1) Sulla motivazione del decreto di esecutività dello stato passivo

In via preliminare l'opponente ha lamentato che il provvedimento di esecutività dello stato passivo sia affetto da vizio di motivazione, in quanto avrebbe richiamato *per relationem* la proposta di non ammissione formulata dai curatori che, a sua volta, sarebbe generica, in quanto non avrebbe precisato specificamente le eccezioni sollevate ai fini della non ammissione del credito rivendicato dal dott. [redacted].

In linea generale va osservato che il difetto o l'incongrua o incompleta motivazione del provvedimento assunto dal giudice delegato in sede di verifica del passivo, in mancanza di espressa sanzione da parte del legislatore, non determinano comunque, di per sé sole, vizio di tale provvedimento tale da comportare la nullità del giudizio, poiché è il Tribunale in composizione collegiale a fornire la motivazione definitiva a seguito di accertamento pieno nel giudizio di opposizione ex art. 98 L.F., tenuto conto che l'accertamento del credito in sede di verifica dello stato passivo è connotato dai caratteri di sommarietà e non definitività.

Ad ogni modo, il provvedimento del G.D. appare rispettare i canoni motivazionali previsti dall'art. 96 L.F., secondo cui il decreto deve essere "succintamente" motivato.

Va premesso che il decreto di rigetto della domanda di insinuazione al passivo che operi un rinvio *per relationem* alle motivazioni esposte dal curatore fallimentare nel progetto di cui all'art. 95 L.F. può ritenersi adeguatamente motivato a condizione che il richiamo sia univoco e che le contestazioni del curatore siano sufficientemente specifiche, in modo da garantire pienamente il diritto di difesa del creditore (cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24794 del 09/10/2018 (Rv. 650914 - 01)).

Fallimenti e Società.it

Nel caso di specie le motivazioni illustrate dai curatori nella proposta di non ammissione del credito del dott. [redacted] e riprese dal G.D. nel suo provvedimento hanno consentito all'odierno opponente di esplicare le proprie difese in modo completo e analitico.

Alla richiesta di ammissione per il credito derivante dal compenso per l'attività svolta quale consigliere di amministrazione della [redacted], è stata opposta dai curatori in primo luogo un'eccezione di inadempimento, fondata su un comportamento asseritamente negligente, che è stato comunque specificato in maniera sufficiente, seppur succinta – come previsto dalla norma – e declinato nelle varie fattispecie per le quali i curatori hanno ravvisato una responsabilità del CDA (di cui il dott. Tapinassi faceva parte), quali la tenuta della contabilità, la cessione del magazzino [redacted], la mancata adeguata informativa agli organi della procedura in ordine al contratto [redacted], la liquidazione in corso di concordato di compensi alla rete agenziale.

I curatori hanno poi eccepito la compensazione dell'eventuale credito che dovesse essere riconosciuto al dott. Tapinassi con il controcredito del fallimento per danni derivanti dal mancato scioglimento dal contratto con Ducati Motors.

D'altronde lo stesso ricorrente sin dal proprio atto di opposizione ha puntualmente risposto alle eccezioni mosse, prendendo posizione su ogni contestazione dei curatori.

I temi posti dalla curatela sin dalla proposta di non ammissione sono stati poi ampiamente sviscerati da entrambe le parti, oltre che negli atti introduttivi, nelle memorie difensive autorizzate, concesse a seguito della specificazione delle eccezioni nella memoria di costituzione della curatela e della proposizione di nuovi elementi, e nelle note riepilogative.

2) Sulla proponibilità dell'eccezione di inadempimento all'amministratore

Un'ulteriore riflessione preliminare, prima di esaminare il merito e la fondatezza delle rispettive tesi, deve essere svolta con riferimento alla proponibilità dell'eccezione di inadempimento nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

Ritiene il collegio che, al fine di paralizzare la pretesa creditoria del consigliere di amministrazione della società fallita che rivendichi il proprio compenso, ben possa il curatore proporre eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.

E infatti le attività svolte dall'organo di gestione rientrano, comunque, tra le prestazioni professionali, e pertanto la remunerazione dell'amministratore ha un rapporto di dipendenza diretta con il corretto espletamento delle funzioni determinate dalla legge e dal contratto sociale

Fallimenti e Società.it

(la tesi è indirettamente confermata da recenti arresti della Suprema Corte, che ha affermato la natura contrattuale dell'azione di responsabilità contro gli amministratori, proprio in quanto gli obblighi degli amministratori derivano da specifiche norme di legge e dallo statuto: cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17441 del 31/08/2016 (Rv. 641164 - 01)).

Ne deriva che il rapporto tra amministratore e società ha natura duale: da una parte vi è immedesimazione organica, che rientra nel novero dei rapporti associativi, dall'altra vi è il rapporto contrattuale, che la dottrina più attenta riconduce allo schema del mandato.

Sotto quest'ultimo profilo, le prestazioni che l'amministratore svolge anche al fine di veder pagato il suo compenso hanno carattere commutativo, con la conseguente applicabilità di tutti i rimedi propri di tali contratti, compresa l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., nel caso in cui venga violato il disposto dell'art. 2392 c.c. sotto il profilo dell'adempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle proprie competenze.

3) Merito: l'esame delle problematiche giuridiche

Va, dunque, appurato se sussista il diritto del dott. [redacted] al compenso richiesto per l'attività svolta quale consigliere non esecutivo del consiglio di amministrazione della [redacted] S.p.a. alla luce dell'eccezione di inadempimento sollevata dai curatori in sede di verifica dello stato passivo.

In caso di superamento positivo di tale verifica, dovrà accertarsi se il credito vantato dall'opponente possa compensarsi con l'asserito controcredito vantato dalla curatela per i danni causati dall'operato dell'amministratore con riferimento al mancato tempestivo scioglimento dei contratti Ducati Motors (vicenda già posta all'attenzione del G.D. in sede di verifica) e Alba Leasing (circostanza che invece sono state allegate solo in sede di opposizione allo stato passivo).

Tale secondo accertamento presuppone, da un lato, la verifica dell'esperibilità di un'eccezione di compensazione nell'ambito del giudizio di opposizione e, dall'altro, la sussistenza in concreto dei presupposti della compensazione.

Tornando alla questione dell'inadempimento, vista l'eccezione sollevata dai curatori e ribadita in sede di opposizione, ai fini della decisione della controversia e, quindi, dell'ammissione del credito dell'opponente, deve opportunamente indagarsi sul contenuto degli obblighi e dei

Fallimenti e Società.it

doveri degli amministratori di società di capitali e successivamente verificarsi se, nel caso di specie, possa configurarsi la violazione di tali doveri; se cioè si sia effettivamente verificato l'inadempimento dedotto dalla curatela in via di eccezione al fine di paralizzare la richiesta di compenso del dott. [redacted].

È noto che ai sensi dell'art. 2392 c.c. gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; sono solidalmente responsabili dei danni arrecati per la violazione di tali doveri, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite a uno o più amministratori.

Essi, inoltre, sono, comunque, solidalmente responsabili, fermo il disposto dell'art. 2381, comma 3, c.c., se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

In caso, poi, di delega di attribuzioni a un comitato esecutivo o a uno o più amministratori delegati, il CDA non è spogliato dei relativi poteri, e anzi può concorrere nelle decisioni con l'amministratore delegato.

Ad ogni modo, deve essere garantito un flusso di informazioni continuo tra i due organi, e CDA può in qualsiasi momento revocare la delega; esso ha inoltre il potere-dovere di valutare, sulla base delle informazioni ricevute, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società (ciò che è decisivo ai fini dell'apprezzamento dei presupposti per l'insorgenza di responsabilità in capo ai suoi membri), di esaminare i piani strategici, industriali e finanziari della società, di valutare, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Ai fini della verifica dell'inadempimento, poi, occorre far riferimento al principio giurisprudenziale oramai pacifico secondo cui «*In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite,*

Fallimenti & Società.it

poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione» (cfr., Cass., Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015 (Rv. 634361 - 01), Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011 (Rv. 618664 - 01), sulla scia di Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 (Rv. 549956 - 01)).

Premesso che la responsabilità degli amministratori verso la società ha natura contrattuale, ed è assoggettata, come tale, alle norme che regolano gli inadempimenti contrattuali, a partire dalla regola per cui, ai fini della distribuzione dell'onere della prova, la colpa del debitore si presume (art. 1218 c.c.), in punto di distribuzione dell'onere della prova il creditore opponente, che nel caso di specie agisce per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del proprio compenso, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza del mancato pagamento della controparte, mentre la curatela è gravata dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito, nell'ipotesi che occupa, dalle circostanze fondanti l'eccezione dell'inadempimento del creditore istante ex art. 1460 c.c. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018 (Rv. 650915 - 01)), declinata con riferimento a plurime condotte dell'amministratore, sia attive che omissive.

Con riguardo proprio a quest'ultimo aspetto, va osservato che la sussistenza di un inadempimento va valutata sul diverso contenuto che, in concreto, possono assumere i doveri giuridici degli amministratori, distinguendo il diverso ruolo che assume la diligenza a seconda che si tratti di obbligo/dovere di una prestazione specifica e predeterminata, ovvero del compimento della generica prestazione di gestione.

Nel primo caso, la diligenza rappresenta la misura dell'impegno richiesto dagli amministratori e la responsabilità può essere esclusa solo se l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione per causa non imputabile; nel secondo caso (violazione del generico obbligo di diligenza nelle scelte di gestione), l'agire diligente esclude la sussistenza dell'inadempimento, e, dunque, spetta alla società (e ora alla curatela) allegare e provare che il contegno gestorio assunto dall'amministratore non è stato in tutto o in parte conforme alla

Fallimenti e Società.it

diligenza (oggettiva) dovuta, in relazione al singolo caso, mentre all'amministratore spetta in sostanza di dedurre e provare la mancanza, in fatto, dell'inadempimento contestatogli (o, in astratto, per l'erronea configurazione del modello di contegno diligente o, in concreto, per aver agito conformemente a tale modello), ovvero, ancora, che il fatto materiale dell'inadempimento (e cioè la sua mancata conformazione al modello di comportamento imposto dalla diligenza richiesta) è stato determinato da causa, anche temporanea, a lui non imputabile.

4) Merito: l'esame delle singole condotte e le eccezioni ritenute infondate

Fatta questa necessaria premessa, ritiene il collegio che l'eccezione di inadempimento della curatela non sia fondata con riferimento alle contestazioni riguardanti la scelta del concordato in continuità, le vicende dei pagamenti ai fornitori, il contratto [redacted] e la vendita dei prodotti con marchio [redacted].

4.1) La scelta del concordato in continuità

Quanto alla proposizione "ostinata" di un concordato in continuità che si è rivelato, poi, essere insostenibile, la contestazione della curatela verte essenzialmente sull'errata scelta della continuità aziendale diretta da parte del *management*, scelta che avrebbe portato a ingenti perdite nella fase concordataria con il mantenimento dell'azienda in esercizio, tenuto conto che la società aveva già da tempo perso due dei tre pilastri che reggevano l'attività aziendale, e cioè lo sfruttamento dei marchi "[redacted]" e "[redacted]", con la conseguenza che era già evidente ed acclarato che l'impresa non si sarebbe potuta mai reggere con i soli profitti derivanti dai marchi di proprietà "[redacted]" e "[redacted]"; senza i marchi [redacted] e [redacted] – si legge nella relazione commissariale – non era «*realmente pensabile alcuna continuità intesa almeno in senso economico, perché il rapporto costi/fatturato era insostenibile, posto che la gestione caratteristica non era certamente in grado, anche al netto dei costi finanziari, di essere profittevole*».

Le perdite si sarebbero potute evitare – ha sostenuto la curatela – attraverso la soluzione dell'affitto dell'azienda nell'ottica di una successiva vendita; dunque, ciò che si contesta al dott. Tapinassi, come agli altri amministratori, è la scelta di presentare una domanda piena di concordato in continuità (figurativa) diretta, quando era evidente che non vi erano, e non potevano esservi, i presupposti economici per la continuità, e che la prosecuzione dell'attività poteva solo aggravare la situazione aziendale.

Fallimenti & Società.it

Orbene, gli analitici e pregnanti rilievi della curatela non possono riguardare la condotta del dott. Tapinassi.

Deve infatti osservarsi che seppur la domanda c.d. "prenotativa" sia stata presentata il 30.6.2016, è ovvio che lo studio di un piano concordatario di tale portata e mole come si è rivelato quello depositato da [redacted] debba necessariamente risalire a un periodo ben antecedente, anche di mesi, rispetto alla data di deposito del ricorso.

È normale infatti che la predisposizione di una domanda di concordato preventivo richieda un certo tempo, spesso maggiore di quello concesso ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., necessario per avviare i contatti con i creditori, per intavolare eventuali trattative, per predisporre tutta la documentazione del caso, e – soprattutto – per valutare quale sia la migliore strada per la risoluzione della crisi dell'impresa sulla base della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società.

Ora – lasciando da parte che, nel caso di specie, la scelta si è rivelata, sul piano giuridico ed economico, quantomeno non confacente – è ovvio che, già al momento del deposito del ricorso prenotativo la strada della continuità diretta era stata già da tempo pianificata, e sulla base della stessa era stato impostato il lavoro della società.

Va poi rilevato che il dott. Tapinassi è entrato nel CDA solo il 30.9.2016, quando già da tre mesi era in corso la procedura concordataria, e dunque quando già da tempo la società stava impostando un piano in continuità, e che la domanda è stata presentata poco più di due mesi dopo (il 14.12.2016).

Deve ancora osservarsi che, seppur l'opponente sia stato chiamato a sedere nel CDA nella sua qualità di professionista esperto nel campo delle procedure concorsuali, la società si era dotata di un'ampia schiera di professionisti, *advisor* legali e finanziari, ai quali era stato attribuito l'incarico di predisporre il piano, e ai quali vanno pertanto ricondotte le scelte più propriamente tecniche, sia sul piano giuridico che su quello della scienza aziendalistica ed economica, relative al procedimento di concordato preventivo, scelte che – si ripete – sono state prese certamente di concerto con il *management* societario, ma quando il dott. [redacted] non era consigliere.

Vi è poi da aggiungere la circostanza che la stessa società – sempre prima che l'opponente fosse in carica – si era tardivamente attivata per richiedere l'accesso alla procedura concordataria,

Fallimenti & Società.it

tenuto conto dello stato di disfacimento in cui versava (per vero da anni, come hanno rilevato i commissari).

L'opponente, dunque, è entrato nella società "in corsa", nel mezzo di una procedura concordataria già avviata, e quando la situazione era, di fatto, già irrimediabilmente compromessa (cfr., sempre, relazione commissariale), da un lato, a causa della condotta dei precedenti amministratori che avevano ritardato il ricorso alla procedura e dall'altro, a causa della scelta di uno strumento concordatario *ex post* rivelatosi "ai limiti della scommessa" (sempre per usare le parole dei commissari).

Al dott. [redacted] non può certo contestarsi la mancata scelta del modello di continuità indiretta con affitto ponte stipulato prima dell'accesso alla procedura concordataria, posto che la domanda in bianco era stata già presentata al momento della sua nomina; nemmeno è ragionevole, vista l'entrata "in corsa" e il poco tempo rimasto rispetto alla scadenza del termine ex art. 161, comma 6, L.F., pretendere che lo stesso si attivasse per ricercare un soggetto disposto alla stipula di un affitto ponte (non l'aveva fatto la società prima di depositare la domanda di concordato, mentre [redacted] s.r.l. era interessata all'acquisto e non all'affitto del ramo di azienda), tenuto conto che reperire soggetti interessati all'affitto di un'azienda come quella della Braccialini è attività non certo agevole e comunque non di pronta soluzione.

Al momento dell'assunzione del ruolo di consigliere, dunque, l'opponente non avrebbe potuto modificare il contenuto del piano in procinto di essere depositato; l'unica soluzione alternativa, e cioè sollecitare il CDA a richiedere il fallimento in proprio, avrebbe poi portato, come sottolineato anche dai commissari, alla perdita di valori fondamentali dell'attivo, come i marchi (a beneficio dei creditori pignoratizi) e l'avviamento (a beneficio di tutti i creditori), senza contare le conseguenze sociali con riferimento alla perdita dei posti di lavoro.

In particolare, sul punto i commissari hanno evidenziato che «*occorre sottolineare, in ciò dovendosi convenire con la Società pur con le riserve che si esporranno, come una dichiarazione di fallimento nell'estate del 2016 avrebbe, con ogni probabilità, portato alla dissoluzione o, comunque, al pesante ridimensionamento di quei valori dell'attivo che con la cessione dell'azienda sono stati parzialmente preservati, seppur con un pesante assorbimento di cassa. Questo in quanto, all'epoca, era difficilmente ipotizzabile che il Tribunale, in assenza di prospettive concrete per la cessione dell'azienda, potesse autorizzare un esercizio provvisorio e far svolgere vendite "al buio" in assenza del concreto*

Fallimenti e Società.it

interessamento di un soggetto affidabile (che la stessa Società in pur precario funzionamento è riuscita ad ottenere solo a fine ottobre 2016). Al riguardo, pertanto, si ritiene che sia stata scelta obbligata quella della Società (nella sua nuova compagine amministrativa) aver dato avvio a un processo concordatario secondo le nuove declinazioni consentite dalla fase prenotativa anche al fine di tastare, in una situazione protetta, la recettività mercato».

In conclusione, con riferimento a tale vicenda, nessun addebito può essere mosso al dott. Tapinassi.

4.2) I pagamenti fraudolenti ai fornitori e il contratto Snatt

Possono poi esaminarsi congiuntamente le contestazioni relative all'emersione del circuito fraudolento posto alla base della revoca del concordato e la vicenda del contratto [redacted].

In sintesi, la vicenda del circuito fraudolento può essere così descritta.

In sede di redazione del parere ex art. 180 L.F. i commissari, nell'ambito di un controllo sui flussi di cassa attesi per il primo anno post omologa, notarono che in contabilità continuavano a comparire fornitori per importi prededucibili non giustificati; a seguito di richiesta di chiarimenti, appurarono che gli importi indicati come prededucibili risultavano tutti fatturati ante concordato o già saldati.

Dopo aver acquisito informazioni anche tramite la Procura della Repubblica, i commissari scoprirono che la società nel luglio 2016, al fine di non perdere le prestazioni di alcuni fornitori stranieri considerati strategici, eseguì dei pagamenti nei confronti degli stessi per debiti anteriori al deposito del ricorso per concordato in bianco, spalmando il debito pregresso attraverso un meccanismo di sovrafatturazione, aumentando cioè il prezzo di ciascun articolo relativo alle nuove forniture di un certo importo (variabile per ciascun fornitore, comunque dai 3,50 ai 23 euro), in modo tale da coprire il debito ante concordato precedentemente accumulato, ed effettuando così pagamenti in prededuzione di crediti chirografari per oltre 1,6 milioni di euro.

Al dott. [redacted] viene imputato un difetto di controllo e vigilanza in ordine alle dinamiche centrali del concordato, nonché l'omissione di una verifica delle dinamiche dell'impresa al momento dell'assunzione della carica, verifica che, se condotta in via diligente – secondo la curatela – avrebbe portato all'emersione dell'anomalia contabile che, ulteriormente

Fallimenti e Società.it

approfondita, avrebbe a sua volta portato alla scoperta del circuito fraudolento, come poi hanno fatto i commissari.

Con riferimento poi alla vicenda del contratto [redacted] S.p.a., rinegoziato a condizioni più vantaggiose il giorno prima del deposito del ricorso (29.6.2016), la curatela ha rilevato che anche per tale società, che gestiva la logistica e la distribuzione dei prodotti Braccialini, fu adottato il meccanismo della spalmatura del debito pregresso sulle nuove prestazioni, secondo uno schema scoperto grazie al recupero della mail del capo magazziniere di Braccialini sig. Luca Bastianelli, schema poi in effetti seguito nel nuovo contratto.

Tale circostanza fu appurata invero dai curatori dopo la dichiarazione di fallimento.

Con riferimento alla fattispecie sopra descritta al dott. Tapinassi viene contestato un difetto di comunicazione e trasparenza, vista la mancata informativa dell'esistenza di tale importante contratto, di cui gli organi della procedura sarebbero venuti a conoscenza solo al momento del deposito dell'integrazione del piano il 25.5.2017, nonché, ancora una volta, il difetto di controllo e vigilanza sulle condotte societarie prima della sua entrata in carica.

Così riassunte le doglianze della curatela alla condotta dell'opponente, ritiene il collegio che nessun addebito possa essere mosso al dott. Tapinassi.

Va premesso, ma di questo è stato dato prontamente atto, che l'opponente non ha partecipato alle condotte illecite, sulla cui riconducibilità (se cioè le stesse siano da attribuirsi a dipendenti infedeli o anche ai precedenti organi apicali) non è dato in questa sede indagare.

L'oggetto della contestazione invero, riguarda due distinti profili: da un lato il difetto di controllo e vigilanza sulle dinamiche pregresse della vita societaria e, in particolare, sulle operazioni effettuate poco prima dell'entrata in carica, sia per la vicenda dei fornitori che per la vicenda [redacted], dall'altro la mancata pronta informativa al tribunale e ai commissari sulle anomalie del contratto [redacted], che non era stato nemmeno portato inizialmente in evidenza nella domanda concordataria, ma solo successivamente, in sede di integrazione della stessa nel mese di maggio 2017.

Orbene, va osservato, in primo luogo, che non è imposto all'amministratore, al contrario dei membri del consiglio sindacale, di effettuare, al momento dell'accettazione della carica, un'analisi preliminare sullo stato della società.

Fallimenti & Società.it